Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Art. 1 - Istituzione e ambito operativo

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Compiti

Art. 4 - Collaborazioni

Art. 5 - Costituzione

Art. 6 - Durata in carica e sostituzione dei componenti

Art. 7 - Organi della Commissione

Art. 8 - Convocazione e Ordine del Giorno

Art. 9 - Validità delle decisioni

Art. 10 - Gruppi di lavoro

Art. 11 - Verbali della Commissione

Art. 12 – Norma transitoria

ART. 1 - ISTITUZIONE E AMBITO OPERATIVO

1. È istituita presso l'Unione Valdera la Commissione per le Pari Opportunità (d'ora innanzi indicata come la Commissione), in attuazione delle previsioni dell'art. 6 dello statuto dell'Unione.

2. La Commissione è un organo permanente con funzioni conoscitive, consultive e di proposta al Consiglio dell'Unione ed ha sede presso l'Unione stessa. In ogni caso può convocare le proprie sedute in qualsiasi sede ritenuta opportuna, purché accessibile al pubblico.

3. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia; cura i rapporti con gli enti e gli organismi con i quali individua programmi comuni e forme anche continuative di coordinamento e collaborazione.

4. Le azioni eventualmente proposte dalla Commissione, qualora comportino spese aggiuntive rispetto alla programmazione ordinaria dell'Unione, dovranno indicare le relative fonti di finanziamento.

ART. 2 - FINALITÀ

1. La Commissione opera per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e /o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio, secondo i principi di parità sanciti dagli artt. 3 e 37 della Costituzione Italiana, in conformità con i principi contenuti nella L. R. 14 del 23/02/87.

2. La Commissione si propone, inoltre, di contrastare e possibilmente eliminare ogni tipo di discriminazione fondata su ragioni di sesso, razza, religione, condizione di salute, appartenenza politica e in genere ogni discriminazione legata all'appartenenza a particolari categorie di popolazione.

3. Sulla base della Raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea e della Legge n. 125 del 10/04/91**,** nonché in attuazione della strategia europea per la parità tra uomini e donne 2010-2015, la Commissione promuove e favorisce l'adozione di azioni positive per raggiungere le suddette finalità.

ART. 3 - COMPITI

1. La Commissione si propone di far emergere il valore aggiunto dato dalla visione femminile sull'amministrazione della comunità, in linea con l'ormai riconosciuta natura di "giacimento inesplorato di passioni e competenze" attribuita al genere femminile.

2. Nell'esercizio dell'azione rivolta specificamente alla parità di genere, la Commissione può:

a) promuovere e svolgere indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne nel territorio;
b) promuovere azioni che rendano realizzabile un maggior impegno politico delle donne, favorendo il loro inserimento e la loro nomina nella rosa dei candidati politici locali, provinciali, regionali e nazionali;
c) operare per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle stesse, in

ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali nelle quali la presenza femminile è più carente;

d) formulare specifiche proposte al Presidente, alla Giunta ed al Consiglio dell'Unione riguardo le tematiche di cui all'art. 2;
e) sviluppare e promuovere interventi nel mondo della scuola in collaborazione con le istituzioni preposte per educare le nuove generazioni al riconoscimento ed alla valorizzazione della differenza di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;
f) promuovere iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle donne nel campo del sapere e della conoscenza, del saper fare e del saper essere;
g) attuare iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consentano di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale favorendo inoltre una migliore ripartizione delle responsabilità familiari tra i sessi;
h) favorire la costituzione di reti di relazione con le associazioni femminili e le associazioni impegnate nella promozione di pari opportunità in tutti i settori;
i) provvedere al reperimento, acquisto, conservazione e diffusione di materiale bibliografico e documentaristico sulla cultura di genere e sulla condizione femminile;
j) operare affinché gli strumenti di comunicazione sociale superino atteggiamenti stereotipati di discriminazione nei confronti dell'immagine femminile.

3. La Commissione, per il perseguimento delle proprie finalità ed in relazione alle attività dell'Unione:

a) riceve informazione dei provvedimenti di Giunta e Consiglio assunti inerenti finalità e tematiche di cui ai precedenti articoli 2 e 3;
b) può esprimere parere sui seguenti atti: bilancio di previsione, programmi annuali e pluriennali, nonché deliberazioni che abbiano una ricaduta diretta o indiretta sulle condizioni di pari opportunità sul territorio;
c) può chiedere al Consiglio il riesame di un atto deliberativo consiliare che risulti essere in contrasto con i principi di parità e di pari opportunità;
d) promuove e sostiene la parità di genere nelle nomine di competenza dell'Unione;
e) può formulare proposte di codici comportamentali al fine di definire le regole di condotta conformi alla parità.

4. La Commissione può presentare richieste scritte, alle quali dovrà essere risposto entro trenta giorni dall'organo competente.

5. La Commissione predispone annualmente:

a) un documento programmatico, contenente il piano di attività sostenibile per l'anno successivo, da inviare al Presidente entro il 31 ottobre di ogni anno;
b) una relazione sull'attività svolta nell'anno, da trasmettere al Presidente entro il 31 marzo dell'anno successivo.

ART. 4 - COLLABORAZIONI

1. La Commissione promuove rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale, ed internazionale.

2. La Commissione, per l'espletamento delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati, di associazioni femminili, associazioni sindacali;

imprenditoriali e di categoria, nonché di tutti gli organismi interessati ed esperti della condizioni di discriminazione.

ART. 5 - COSTITUZIONE

1. La Commissione è costituita con deliberazione del Consiglio dell'Unione e resta in carica per 4 anni, fino all'elezione della successiva Commissione che deve avvenire entro 45 gg. dalla scadenza della precedente.

2. La Commissione è composta da venti membri, di cui

a) nove designati dalla Giunta dell'Unione e selezionati nell'ambito della componente politica dell'Unione, con precedenza per le consigliere comunali donne elette nel Consiglio e i sindaci donna elette nella Giunta;

b) undici nominati dal Consiglio, a seguito di apposito avviso pubblico finalizzato ad individuare le persone disponibili nel territorio della Valdera e con possibilità di cooptazione di persone che si siano particolarmente distinte nel campo sociale, della cultura o del lavoro. L'individuazione dovrà effettuarsi assicurando la massima rappresentanza territoriale e sociale possibile; la designazione e la nomina necessitano della maggioranza dei 2/3 dei voti assegnati e dei 2/3 della popolazione rappresentata.

3. La Commissione, nella prima seduta di insediamento convocata dal Presidente dell'Unione, da tenersi entro 20 giorni dalla pubblicazione della delibera di costituzione, ha facoltà di formulare una propria proposta non vincolante per il ruolo di Presidente della Commissione, da individuarsi obbligatoriamente fra i componenti della Commissione stessa.

4. La nomina del Presidente è di competenza del Consiglio, che provvede entro 60 giorni dall'istituzione della Commissione, anche in assenza della proposta di cui al punto precedente.

5. Alla seduta della Commissione possono inoltre partecipare in qualità di consulenti senza diritto di voto tutti coloro che per specifiche competenze verranno di volta in volta ritenuti utili ad una trattazione più approfondita dell'argomento affrontato.

ART. 6 - DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. I componenti della Commissione restano in carica per 4 anni. La componente politica, qualora venga a parziale o totale scadenza nel corso del quadriennio, viene rinnovata con le modalità di cui al comma 3, con mandato valevole fino all'originaria scadenza della Commissione.

2. Con dichiarazione a verbale della Commissione, saranno dichiarati decaduti i componenti che risultino assenti, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive.

3. La sostituzione dei componenti dimessi o decaduti avverrà con

- nuova designazione per i componenti indicati dalla Giunta;
- ulteriore individuazione nell'elenco risultante a seguito dell'avviso pubblico di cui al precedente articolo 5.

ART. 7 - ORGANI DELLA COMMISSIONE

1. Sono organi della Commissione

- il Presidente
- il plenum della Commissione - n. 20 membri -, di cui 9 nominati dalla Giunta e 11 dal Consiglio con le modalità sopra indicate;
- il Comitato esecutivo, composto di 5 persone nominate dal plenum tra i propri componenti.

2. La commissione può decidere di riunirsi sotto forma di *assemblea generale*, in seduta aperta ai cittadini e alle organizzazioni interessate.

3. Il Presidente, sentito il Comitato Esecutivo, che si esprime a maggioranza, ha il compito di redigere l'ordine del giorno, di curare l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione, di coordinare l'attività dei gruppi di lavoro, se costituiti.

4. La Commissione può eleggere, a maggioranza dei componenti assegnati, un Vice Presidente e si avvale di un funzionario che svolge le attività necessarie al buon funzionamento della stessa, secondo le disposizioni impartite dal Presidente.

5. I membri della Commissione prestano la propria attività a titolo gratuito.

ART. 8 - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca, la presiede, ne coordina l'attività.

2. La Commissione è convocata con l'invio dell'ordine del giorno via mail agli indirizzi indicati dai componenti, di norma almeno cinque giorni prima della seduta; in casi di urgenza, il termine di convocazione è ridotto a 24 ore.

3. La Commissione deve essere convocata entro 10 giorni, quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

4. La seduta è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei Commissari; in seconda convocazione, quando ne siano presenti almeno un terzo.

ART. 9 - VALIDITÀ DELLE DECISIONI

1. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese salvo che sulle questioni riguardanti persone o sugli argomenti per i quali, anche su proposta di un singolo commissario, si decida di procedere con voto segreto.

2. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

ART. 10 - GRUPPI DI LAVORO

1. La Commissione può svolgere la propria attività anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro a cui possono partecipare, dietro invito del Presidente, cittadini esterni alla Commissione che ne facciano richiesta o che siano invitati dalla Commissione.

2. I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne definisce la formazione, i compiti, la durata e le modalità di funzionamento in base a specifici progetti presentati nel documento programmatico annuale.

3. Ogni gruppo di lavoro individua un coordinatore che tiene contatti con il Presidente, gli invia la convocazione del gruppo e partecipa ai lavori del Comitato esecutivo, ogni volta che venga ritenuto opportuno. I gruppi di lavoro possono, motivandone l'opportunità, riunirsi in sedi diverse da quella ordinarie

4. Ogni componente della Commissione può partecipare anche ai gruppi di lavoro di cui non fa parte, senza diritto di voto. I verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro pervengono alla Commissione..

ART. 11 - VERBALI DELLA COMMISSIONE

1. Delle sedute della commissione viene redatto un verbale a cura di un componente della commissione con funzione di verbalizzante. I commissari che vogliano far risultare a verbale le loro dichiarazioni sono tenuti a dettarle o a consegnarne il testo scritto. Il verbale è distribuito ai membri della Commissione nella seduta successiva, approvato dagli stessi e controfirmato dal presidente e dal verbalizzante.

ART. 12 – NORMA TRANSITORIA

1. La componente politica designata dalla Giunta in fase di prima attuazione del presente regolamento, di cui possono far parte anche i consiglieri appartenenti ai consigli dei comuni aderenti all'Unione Valdera, ha il compito di predisporre, con l’aiuto degli uffici dell’Unione, l’avviso pubblico per l’individuazione dei componenti della Commissione appartenenti alla società civile, nonché di individuare gli 11 membri effettivi tra le istanze pervenute, ferma restando la possibilità di cooptazione.

2. I componenti politici così designati restano in carica fino al completamento dell’azione di cui al comma 1, anche in caso di decadenza dal Consiglio dell’Unione.

3. All’atto della nomina dei componenti di società civile, vengono nuovamente designati dalla Giunta anche i componenti di parte politica.